



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità

Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità

ALLEGATO 1

PO FESR PUGLIA 2007 – 2013

**ASSE III “INCLUSIONE SOCIALE E SERVIZI PER LA QUALITÀ DELLA VITA E
L’ATTRATTIVITÀ TERRITORIALE”**

AZIONE 3.3.1

**INTERVENTI PER LA CONCILIAZIONE VITA – LAVORO E LA QUALIFICAZIONE DEL LAVORO DI CURA
DOMICILIARE PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO DELLE DONNE E DELLE FAMIGLIE**

**AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO A NUCLEI FAMILIARI PER LA DOMANDA DI BUONI SERVIZIO DI
CONCILIAZIONE PER L’UTILIZZO di STRUTTURE e SERVIZI PER L’INFANZIA E
L’ADOLESCENZA ISCRITTI AL CATALOGO TELEMATICO DELL’OFFERTA.**

Premesso che:

Il presente Avviso attua e rende pienamente operativi:

- il principio della coerenza tra le specificità dei Fondi previsto dall’art. 34 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e quindi anche le condizioni per il corretto svolgimento degli interventi già finanziati con il FESR nell’ambito dell’Asse III, Linea 3.3 e ad esso strettamente connessi;
- l’Azione 3.3.1 della Linea 3.3 del PO FESR 2007-2013 la cui declaratoria estesa è “Interventi per la conciliazione vita – lavoro e la qualificazione del lavoro di cura domiciliare per migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne e delle famiglie. Detti interventi sono funzionali al raggiungimento dei target previsti dal QSN 2007-2013 per gli indicatori S.04 – S.05 dell’Obiettivo di servizio “Posti nido e servizi innovativi per la prima infanzia”, nonché per il conseguimento degli obiettivi di conciliazione per i bambini e i minori delle altre fasce di età”;
- il Programma di interventi finalizzati alla realizzazione di misure economiche per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita-lavoro per le famiglie pugliesi – Approvazione delle Linee guida e degli schemi di Protocollo d’Intesa con D.G.R. 15.12.2009, n. 2497;
- L’ “Intesa Nidi del 7 ottobre 2010 per il riparto della quota del Fondo per le Politiche della Famiglia a favore dei servizi socioeducativi per la prima infanzia” e la conseguente D.G.R. n.2668 del 10/12/2012;
- i contenuti del Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 5 febbraio 2010 tra Regione Puglia e ANCI Puglia, finalizzato, tra l’altro, ad assistere gli Ambiti Territoriali Sociali nell’utilizzo di sistemi informativi per la gestione unica a livello regionale della prima fase di raccolta delle domande di accesso alle prestazioni finanziate dall’Assessorato;

- i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di approccio integrato ai fini della semplificazione amministrativa e della riduzione dei tempi e dei carichi di lavoro in corso nell'ambito dell'Assessorato al Welfare;
- la seconda fase di attuazione della procedura avviata con la D.D. n. 746 del 3 agosto 2011;
- il Piano straordinario per il lavoro in Puglia 2011 – Scheda n. 12.

Considerato che:

- il presente Avviso è integrato da un Programma regionale di interventi a sostegno della genitorialità, articolato in tre Linee di azione al fine di incrociare i bisogni economici e di conciliazione delle famiglie pugliesi e sostenere il lavoro delle donne anche attraverso la possibilità di frequentare percorsi di qualificazione e ri-qualificazione professionale.(D.G.R. 15.12.2009, n. 2947);
- L'Azione 3.3.1 della Linea 3.3. del PO FESR 207-2013 sostiene lo sviluppo di un Programma di interventi per l'accesso e la fruizione di servizi di conciliazione (asili nido, sezioni primavera, centri ludici per la prima infanzia, ludoteche, servizi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi per il tempo libero, assistenti educativi domiciliari, altri servizi socio-assistenziali-educativi non residenziali a ciclo diurno) rivolto alle persone e alle famiglie, elaborato nel rispetto delle indicazioni della Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 s.m.i. e del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 s.m.i., con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 16 della Legge regionale n. 19 in merito alla partecipazione attiva dei cittadini alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali;
- con la D.G.R. 07.08.2012, n. 1674 sono state approvate ulteriori modifiche al Piano Pluriennale di Attuazione 2007/2010 P.O. F.E.S.R. Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale" con specifico riferimento alla Linea 3.3 che, tra l'altro prevede l'attuazione dell'Azione 3.3.1 "Interventi per la conciliazione vita-lavoro" con procedura "a sportello" per l'ammissione delle domande delle famiglie per l'accesso al buono servizio di conciliazione, ferma restando l'assegnazione di risorse dedicate, previo riparto, a ciascun Ambito territoriale sociale.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di potenziare l'accesso da parte dei nuclei familiari a strutture e servizi iscritti al Catalogo dell'offerta per minori la cui istituzione è stata approvata con D.D. n. 746/2011, a sostegno della genitorialità e nell'ottica di favorire la conciliazione vita-lavoro, si approva il presente Avviso per la presentazione delle domande di "Buoni Servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza" da parte dei nuclei familiari interessati.

Art. 1 Obiettivi

1. Il presente Avviso pubblico ha l'obiettivo generale di favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura. A tal fine, l'erogazione di buoni servizio di conciliazione in favore dei nuclei familiari di minori 0-17 anni per l'accesso ai servizi per la prima infanzia, l'infanzia e l'adolescenza, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento, è strumento per conseguire la sostenibilità gestionale delle strutture e dei servizi attivi mediante il sostegno economico alla domanda da parte dei nuclei familiari destinatari finali.

2. Il presente Avviso si pone, quindi, come obiettivi specifici di:

- potenziare l’offerta socioeducativa delle strutture e dei servizi per la prima infanzia, l’infanzia e l’adolescenza, di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i., che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento, siano essi beneficiari di erogazioni a valere sulle altre Linee di intervento dell’Asse III (3.1, 3.2, 3.4) del PO FESR 2007-2013, per l’investimento in conto capitale rivolto alla realizzazione delle strutture e dei servizi, ovvero non beneficiari di altre erogazioni a valere sul PO FESR 2007-2013, anche ai fini del raggiungimento del target previsto dal QSN 2007-2013 per gli indicatori dell’obiettivo di servizio S.04 – S.05 (asili nido e servizi per la prima infanzia);
- ampliare l’offerta di servizi di conciliazione vita – lavoro rivolti all’infanzia e all’adolescenza (0-17 anni), autorizzati al funzionamento in via definitiva ai sensi della L. R. n. 19/2006 e del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., assicurandone la sostenibilità gestionale nel tempo grazie a un flusso di domanda corrispondente all’offerta di posti utente complessivamente disponibile;
- agevolare l’accesso alle strutture per l’infanzia, a copertura della domanda complessiva di offerta per l’infanzia, in una logica di piena sussidiarietà tra il ruolo di governo degli enti locali e la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali all’interno del sistema imprenditoriale pugliese, nonché in una logica di sviluppo di una modalità innovativa di erogazione dei medesimi servizi nell’ottica di renderli funzionali a soddisfare il bisogno di soluzioni di conciliazione vita-lavoro delle famiglie pugliesi;
- sostenere il lavoro di cura delle famiglie al fine di migliorare l’accesso all’occupazione, con particolare riguardo alla partecipazione sostenibile e all’avanzamento delle donne nel mercato del lavoro.

Art. 2

Soggetti ammessi ai buoni servizi di conciliazione

1. Sono destinatari dei buoni servizio di conciliazione, finalizzati all’accesso ad una delle strutture (asilo nido, sezione primavera, centro diurno socioeducativo per minori) o ad uno dei servizi (centro ludico prima infanzia, ludoteca, centro polivalente per minori, servizi di educativa domiciliare per minori e per la prima infanzia, servizi innovativi e sperimentali per la prima infanzia e servizi socio-educativi per il tempo libero) rientranti nel Catalogo dell’offerta per minori, i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti uno o più minori tra 0 e 17 anni alla data di presentazione dell’istanza su piattaforma telematica.

I requisiti di ammissibilità al beneficio sono i seguenti:

con riferimento alla situazione economica:

ISEE non superiore a € 40.000,00 (attestato da Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione) riferita alla composizione del nucleo familiare autocertificata in fase di accreditamento su piattaforma telematica nella compilazione della “scheda famiglia” alla quale è abbinato il “codice famiglia”;

con riferimento alla condizione nel mercato del lavoro:

- a) Uno o entrambi i genitori occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa
e/o
- b) uno o entrambi i genitori partecipanti ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese promosse nell’ambito di:

- Programma Operativo Regionale FSE
 - iniziative comunitarie
 - interventi di formazione continua di cui all'art. 9 della L. 236/1993
 - interventi di formazione di cui all'art. 6 della L. 53/2000
 - altre attività formative su autorizzazione dell'Amministrazione regionale
 - formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale
 - presentazione a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l'Impiego nell'arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di buono servizio di conciliazione.
2. E' possibile presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione esclusivamente per quei servizi/strutture iscritti nel Catalogo dell'offerta per minori (A.D. n. 746/2011) consultabile su piattaforma telematica all'atto di presentazione dell'istanza.

Art. 3

Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

1. Ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 2, i nuclei familiari, nella persona di uno dei genitori o altri soggetti esercenti la potestà, presentano istanza di accesso al servizio di conciliazione scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell'offerta per minori.
2. L'istanza deve essere presentata **esclusivamente on-line** accedendo al seguente indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>.
3. La compilazione on-line dell'istanza può avvenire a partire **dalle ore 12,00 del 15 gennaio 2013**.
4. La procedura è **"a sportello"**, pertanto il limite temporale è individuabile nella durata del P.O. F.E.S.R. 2007 - 2013, ovvero del complessivo programma regionale a sostegno delle politiche di conciliazione in favore delle famiglie pugliesi, fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili a valere sul PO FESR ovvero su altre fonti finanziarie nazionali e/o regionali coerenti con il complessivo intervento di sostegno.
5. La presentazione dell'istanza avviene in **quattro fasi**:

FASE A: Accredimento referente nucleo familiare

Il referente del nucleo familiare deve registrarsi e autenticarsi alla piattaforma. In fase di autenticazione, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche cui il nucleo familiare partecipa. Il referente risulterà il responsabile dei dati inseriti relativamente alla presente procedura e a tutte le future procedure cui il nucleo familiare parteciperà, fatte salve eventuali comunicazioni di modifica espressamente effettuate.

FASE B: Generazione codice famiglia.

Al termine della fase di accredimento del referente, previa convalida, il sistema genera il "codice famiglia" inviandolo via SMS al numero di cellulare e all'indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, indicati dal referente. Accedendo con il proprio codice alla anagrafica del nucleo familiare, sarà possibile, anche successivamente, modificare le informazioni inserite ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del proprio nucleo familiare.

FASE C: Accredimento nucleo familiare.

Questa fase prevede la compilazione di un'anagrafica del nucleo familiare che intende presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione e precisamente:

- a) anagrafica del nucleo familiare del/dei minore/i per il/i quale/i si intende accedere all'offerta del Catalogo;
- b) condizione economica del nucleo familiare;
- c) condizione nel mercato del lavoro del nucleo familiare;
- d) modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003.

FASE D: Istanza di accesso al servizio di conciliazione

Al termine delle Fasi A- B- C- sarà possibile procedere alla presentazione della specifica istanza di accesso al servizio di conciliazione.

Per ciascun minore del nucleo sarà possibile fruire dei servizi di conciliazione per un periodo cumulativo non superiore ad 11 mesi nell'anno in relazione alla fascia di età e all'offerta disponibile nell'apposito catalogo consultabile sulla piattaforma telematica.

Art. 4

Presentazione dell'istanza di accesso al servizio di conciliazione

1. La presentazione dell'istanza consiste nella compilazione dei seguenti moduli disponibili sulla piattaforma telematica:
 - a) indicazione della tipologia di offerta per minori tra quelle iscritte nell'apposito Catalogo con indicazione di due opzioni: opzione A e opzione B nell'ordine di priorità di scelta per il nucleo familiare, nel caso in cui all'atto di incrocio della domanda con l'offerta, la prima struttura indicata dovesse far registrare la totale occupazione dei posti-utente disponibili;
 - b) durata dell'accesso al servizio scelto nel Catalogo (massimo 11 mesi cumulativi nell'anno);
 - c) copertura oraria richiesta dal nucleo per la frequenza del servizio ed eventuali richieste di servizi aggiuntivi.
2. La procedura di presentazione dell'istanza, con l'effettiva acquisizione della stessa, mediante la piattaforma informatica dedicata, si esaurisce con l'invio tramite l'apposita funzione di convalida. A partire dall'invio dell'istanza non è più possibile modificare i dati inseriti nei predetti moduli. Alla domanda verrà attribuito un unico codice pratica.
3. I nuclei familiari possono presentare più istanze di accesso, vale a dire una per ogni minore 0-17 anni nel nucleo. I nuclei familiari possono presentare istanza di accesso al servizio di conciliazione inserito nel Catalogo dell'offerta (D.D. 746/2011) anche nel caso in cui stiano già usufruendo del medesimo servizio nell'ottica di accedere al buono servizio di conciliazione di cui al presente Avviso per sostenere la spesa di compartecipazione del costo delle prestazioni. In tal caso, l'abbinamento di cui al successivo art. 6 comma 1 è automaticamente operato con il servizio di conciliazione del quale già usufruiscono.
4. Non è possibile fruire del beneficio economico per più di un servizio per ciascun minore appartenente al medesimo nucleo nello stesso periodo.

Art. 5

Accettazione dell'istanza e abbinamento

1. Il soggetto erogatore del servizio opzionato (unità di offerta) dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica al Catalogo dell'offerta, visualizza l'istanza di accesso al buono servizio di conciliazione e, dopo aver inserito il codice pratica identificativo del nucleo familiare, previa verifica della disponibilità dei posti messi a catalogo, conferma la disponibilità del servizio e determina l'abbinamento (minore-servizio).
2. Con l'operazione di abbinamento prende formalmente avvio la fase istruttoria di competenza dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di residenza del minore, funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per fruire del buono servizio di conciliazione connesso all'accesso al servizio prescelto.

Art. 6

Documentazione da presentare

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta di fruizione del buono servizio di conciliazione e del servizio connesso, il nucleo familiare provvede a consegnare al soggetto erogatore (unità di offerta) la seguente documentazione:
 - a) istanza generata dalla piattaforma informatica resa in modalità di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 debitamente firmata;
 - b) fotocopia sottoscritta in originale del documento di riconoscimento indicato nella istanza generata dalla piattaforma informatica;
 - c) attestazione ISEE corrente, rilasciata dall'INPS o da soggetto all'uopo abilitato per legge, conforme a quella dichiarata in auto-certificazione nel format dell'istanza e pertanto vigente alla medesima data.
2. Sarà cura del soggetto erogatore (unità di offerta) caricare sulla piattaforma telematica, attraverso apposita funzione, tutta la documentazione, al fine di renderla disponibile all'Ufficio competente presso il Comune capofila dell'Ambito territoriale ovvero presso il Comune di riferimento (in relazione alle modalità organizzative che saranno state adottate da ciascun Ambito territoriale) per effettuare le necessarie verifiche istruttorie e determinare l'ammontare del buono servizio calcolato automaticamente dalla piattaforma informatica, che è convalidato ai fini della assegnazione e delle successive erogazioni per tranches da parte dell'Ufficio competente di cui sopra. Il soggetto erogatore ai fini del caricamento su piattaforma telematica della documentazione è tenuto al rispetto rigoroso dell'ordine temporale di consegna della documentazione e, in subordine, dell'ordine temporale di immissione dell'istanza di cui all'art. 4 del presente Avviso da parte del nucleo richiedente.

Art. 7

Motivi di esclusione

1. L'istanza di accesso al servizio di conciliazione è oggetto di esclusione se:
 - presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso;
 - pervenuta in forme diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
 - entro il termine disposto dal precedente articolo (10 giorni dalla presentazione dell'istanza) il nucleo familiare richiedente non consegna la documentazione prevista al soggetto erogatore.
2. Saranno, inoltre, escluse tramite annullamento le istanze cui consegua la rinuncia espressa da parte del nucleo familiare interessato ovvero quelle cui non consegua,

senza giustificazioni, l'effettiva fruizione del servizio per 30 giorni consecutivi.

Art. 8 **Istruttoria delle istanze**

1. L'istruttoria formale delle domande o istanze di accesso pervenute sulla piattaforma dedicata è espletata dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale *in cui risiede il minore* ovvero, sulla base di apposito formale accordo tra i Comuni dell'Ambito, dal Comune interessato o da altro soggetto pubblico formalmente incaricato, ai sensi di legge, entro 30 giorni dal caricamento della documentazione sulla piattaforma informatica da parte del soggetto gestore, rispettando l'ordine temporale di caricamento sulla piattaforma.
2. L'istruttoria delle istanze di accesso di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente Avviso, dei servizi costituenti il Catalogo dell'offerta è effettuata verificando:
 - la completezza e la coerenza dei dati dichiarati in auto-certificazione;
 - la conformità e coerenza della documentazione consegnata dal nucleo familiare richiedente al soggetto erogatore e da questi caricata sulla piattaforma informatica;
 - il possesso dei requisiti di ammissibilitàe, sulla base della condizione economica del nucleo familiare, determina la percentuale di copertura della tariffa come definita dal successivo art. 10, già comunicata al nucleo familiare richiedente dalla piattaforma informatica.
3. L'ente che cura l'istruttoria, previa verifica della disponibilità di posti e la disponibilità economica dell'ambito territoriale, assegnata dalla Regione Puglia sulla base delle disponibilità finanziarie, convalida l'abbinamento telematico tra i servizi costituenti il Catalogo dell'offerta e i nuclei familiari interessati, tenendo conto delle strutture e dei servizi opzionati dai richiedenti nell'istanza di accesso on line.
4. La piattaforma invia ai soggetti interessati (nucleo familiare richiedente e unità di offerta) la relativa comunicazione di convalida da parte dell'ente istruttore, completa di informazioni sulla tariffa applicata per l'utilizzo della tipologia di offerta abbinata, nella quale si chiede di confermare:
 - l'occupazione del posto/bambino rispetto alla richiesta del nucleo familiare;
 - la disponibilità alla frequenza a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di convalida da parte dell'ente istruttore a frequentare il servizio/struttura opzionata;
 - l'ammontare del buono servizio a vantaggio del nucleo familiare.
5. L'istruttoria è espletata con la modalità "a sportello" tenendo conto della data di effettivo invio dell'istanza di accesso e conseguente abbinamento, nei limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali Sociali sulla base dell'apposito piano di riparto.
6. Gli Ambiti Territoriali, ai fini del corretto funzionamento delle procedure, entro il limite massimo del 2% delle risorse loro assegnate con i criteri di riparto definiti, possono utilizzare risorse economiche dedicate per la copertura di:
 - costi di personale addetto alle attività di coordinamento, di realizzazione, di monitoraggio e di rendicontazione dell'intervento;
 - spese sostenute per l'organizzazione e la realizzazione di attività di comunicazione ed informazione dedicate all'intervento;
 - costi sostenuti per la gestione delle attività previste.

Tutte le spese devono essere rendicontate con apposita documentazione contabile, compresi i costi di acquisto di materiali di consumo e le spese generali connesse e conseguenti alla procedura istruttoria e info-telematica di cui al presente Avviso, secondo modalità che saranno comunicate successivamente agli Ambiti territoriali.

Art. 9

Modalità di attuazione e fruizione dei buoni servizio

1. A partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di convalida da parte dell'ente istruttore e di assegnazione quindi del beneficio economico denominato "buono servizio di conciliazione" per il relativo importo e la durata, il minore può utilizzare la tipologia di offerta prescelta dal nucleo familiare, usufruendo dell'incentivo di cui al presente Avviso, nel caso di primo accesso ad essa.
2. Nel caso in cui il minore già frequenti il servizio/struttura opzionata, la fruizione del beneficio economico denominato "buono servizio di conciliazione", all'esito positivo della convalida dell'istruttoria, è assicurata a partire dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 del presente Avviso.
3. Mensilmente il nucleo familiare sottoscrive la ricevuta, generata automaticamente dal soggetto erogatore del servizio per il tramite della piattaforma telematica. La sottoscrizione della ricevuta attesta l'effettiva fruizione del servizio cui il minore è stato abbinato e l'avvenuto pagamento al soggetto erogatore della quota-parte della tariffa che resta eventualmente a carico del nucleo medesimo, in relazione alla propria capacità economica.
4. Trimestralmente l'Ambito Territoriale Sociale, sulla base dell'avvenuto invio tramite P.E.C., da parte del soggetto erogatore, delle ricevute di cui al comma precedente e a fronte di emissione di domanda di pagamento da parte dello stesso, dispone il pagamento del buono servizio di conciliazione spettante per ciascun nucleo familiare in termini di quota-parte della percentuale di compartecipazione della tariffa direttamente nei confronti del soggetto erogatore.
5. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Ambito territoriale sociale sottoscrive apposito contratto con ciascuno dei soggetti erogatori dei servizi iscritti nel Catalogo dell'offerta al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi alla erogazione del servizio, alla gestione delle liste d'attesa, alla rendicontazione delle prestazioni erogate e delle somme percepite per conto dell'utente.

Art. 10

Copertura della tariffa applicata

1. Il presente Avviso prevede il pagamento, per un periodo cumulativo non superiore a 11 mensilità nell'anno, della tariffa applicata dai soggetti iscritti nel Catalogo online dell'offerta per minori. Il pagamento avviene a seguito dell'effettiva erogazione del servizio di conciliazione per il quale è stato effettuato l'abbinamento con i nuclei familiari richiedenti, sulla base della tariffa dichiarata all'atto di iscrizione al Catalogo dell'offerta ovvero successivamente definita con la sottoscrizione del Contratto di cui all'art. 9, co. 5 del presente Avviso, e comunque entro i limiti fissati dagli appositi provvedimenti di approvazione delle tariffe di riferimento regionale, ove presenti.
2. Il pagamento della tariffa applicata trova copertura a valere sulle risorse assegnate all'Azione 3.3.1 del PO FESR 2007-2013, sia a valere sulla Quota UE + Stato che a valere sulle altre risorse nazionali e regionali poste a cofinanziamento, entro i limiti delle risorse assegnate agli Ambiti Territoriali sociali, in misura corrispondente alle

percentuali di copertura indicate nella seguente tabella, determinate in relazione alle condizioni economiche dei nuclei richiedenti così come rilevano da attestazione ISEE regolarmente rilasciate ed in corso di validità:

ISEE	PERCENTUALE DI COPERTURA
da 0 a € 7.500,00	100% della tariffa applicata al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili
da € 7.501,00 a € 10.000,00	95% della tariffa applicata
da € 10.001,00 a € 13.000,00	80% della tariffa applicata
da € 13.001,00 a € 15.000,00	70% della tariffa applicata
da € 15.001,00 a € 20.000,00	60% della tariffa applicata
da € 20.001,00 a € 25.000,00	50% della tariffa applicata
da € 25.001,00 a € 30.000,00	40% della tariffa applicata
da € 30.001,00 a € 35.000,00	30% della tariffa applicata
da € 35.001,00 a € 40.000,00	20% della tariffa applicata

3. I nuclei familiari, per la rimanente quota parte, mensilmente compartecipano alla spesa per il servizio erogato fino a concorrere all'importo della tariffa applicata, ad esclusione della prima soglia di reddito al di sotto della quale il richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio ai sensi dell'art. 6, comma 6, lettera a) del Regolamento regionale n. 4/2007, al netto della quota fissa pari ad € 50 mensili.
4. In tutti i casi in cui la quota di copertura della tariffa di cui al presente articolo è più sfavorevole considerando le regole di compartecipazione previste dai Regolamenti di accesso ai servizi per minori, si applica nei confronti del nucleo familiare interessato il trattamento più favorevole.

Art. 11

Dotazione finanziaria e divieto di cumulo

1. Le risorse disponibili per il presente Avviso, così come definite dalla Determinazione dirigenziale 3 agosto 2011, n. 746 relativa alla pubblicazione dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza, e alla successiva Determinazione dirigenziale 12 dicembre 2012, n. 620, ammontano complessivamente a € 20.000.000,00 – Categoria di Spesa UE: 69. Detta copertura finanziaria potrà essere integrata da ulteriori dotazioni finanziarie in quota UE, Stato e Regione, in relazione al potenziamento del presente programma di attività per sostenere il conseguimento dell'Obiettivo di Servizio per la prima infanzia (S.04-S.05).
2. I benefici economici derivanti dalle suddette risorse non possono cumularsi in capo al medesimo posto utente che sia già destinatario di contributi per il concorso alla gestione dei servizi a valere su fondi nazionali e regionali.

Art. 12

Rispetto della privacy

1. I dati personali conferiti ai fini della partecipazione al presente Avviso sono raccolti e trattati nell'ambito del relativo procedimento amministrativo nel rispetto del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 s.m.i.

Art. 13

Informazioni

1. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento.
2. I quesiti in forma scritta possono essere formulati all'indirizzo di posta elettronica: buoniservizio-331@regione.puglia.it ovvero nell'apposita sezione "richiedi info" consultabile sul sito <http://bandi.pugliasociale.regionepuglia.it>.

Art. 14 Controlli

1. Il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari opportunità dell'Assessorato al Welfare provvede a verificare, monitorare sistematicamente ed effettuare controlli circa lo svolgimento delle procedure e l'attuazione del complessivo intervento anche richiedendo produzione di documenti ed effettuando verifiche *in loco*.
2. La Regione Puglia si riserva di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.

Art. 15 Informazioni sul procedimento

1. Il **Responsabile del procedimento** è il Responsabile dell'Azione 3.3.1 della Linea 3.3 del P.O. FESR 2007-2013, **Vito Losito**, presso il Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità.